

# SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS !

NEWSLETTER N.162 DEL 14/05/14



## **NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

(a cura di Marco Spezia - [sp-mail@libero.it](mailto:sp-mail@libero.it))

### **INDICE**

NORME DI LAVORO IN SICUREZZA PER ATTIVITA' DI PULIZIA INDUSTRIALE	1
LA PETIZIONE DI PEACELINK RIGUARDANTE IL DISEGNO DI LEGGE 1345 SUI REATI AMBIENTALI	5
I NUOVI VOLTI DELLA LOTTA DI CLASSE	6
IL DECRETO DEL FARE E LE NUOVE SEMPLIFICAZIONI	8
EDILIZIA SCOLASTICA: COSA BISOGNA FARE URGENTEMENTE	11
THYSSENKRUPP: LE PENE SONO DA RIDETERMINARE	14

## **NORME DI LAVORO IN SICUREZZA PER ATTIVITA' DI PULIZIA INDUSTRIALE**

### **PREMESSA**

Le seguenti norme di comportamento per la tutela della propria salute e sicurezza durante il lavoro derivano da legge dello Stato (Decreto Legislativo 81 del 2008 "Testo unico della sicurezza").

Tali norme riguardano in particolare gli addetti ad attività di pulizia industriale, ma possono interessare, per le parti comuni, anche lavoratori che svolgono attività simili.

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono obbligati a rispettare queste leggi. Se non le rispettano commettono un reato penale da segnalare agli organismi di vigilanza (i Dipartimenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL).

In caso pensiate ci siano problemi per la vostra salute e sicurezza chiedete subito l'intervento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

### **NORME GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA**

- richiedete al vostro superiore i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- richiedete al vostro superiore i nominativi dei lavoratori addetti alla lotta antincendio, al primo soccorso, alla gestione delle emergenze
- richiedete al vostro superiore di essere informati dei rischi per la salute e la sicurezza a cui siete sottoposti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare
- prima di eseguire qualunque lavoro, richiedete sempre al vostro superiore una adeguata informazione e formazione (la formazione è a totale carico dell'azienda e deve avvenire in orario di lavoro)
- richiedete al vostro superiore le visite mediche per la sorveglianza sanitaria (le visite mediche sono a totale carico dell'azienda e devono avvenire in orario di lavoro)
- richiedete al vostro superiore la vaccinazione contro agenti biologici pericolosi (tetano, epatite)
- segnalate immediatamente al vostro superiore ferite che comportino perdite di sangue, specificando con che cosa ci si è feriti
- richiedete al vostro superiore la consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (che sono a totale carico dell'azienda e sono di uso strettamente personale) e utilizzateli conformemente alle istruzioni
- verificate che i Dispositivi di Protezione Individuale siano conformi alla norma tecnica (deve essere presente una etichetta riportante il simbolo CE) e che siano accompagnati dalle istruzioni
- segnalate se i Dispositivi di Protezione Individuale (ad esempio scarpe) non sono comodi da utilizzare al vostro superiore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- segnalate qualunque condizioni di pericolo di cui venite a conoscenza al vostro superiore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- non eseguite lavori che ritenete troppo pericolosi e richiedete l'intervento del vostro superiore e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- non eseguite lavori che non sono compresi nel vostro mansionario o per i quali non siete stati sufficientemente istruiti
- richiedete al vostro superiore le istruzioni su come comportarvi in caso di emergenza (incendio, terremoto, infortunio, necessità di evacuare in emergenza i locali di lavoro)
- richiedete al vostro superiore il tempo necessario per indossare gli indumenti da lavoro e i dispositivi di protezione individuale (all'interno dell'orario di lavoro)

### **NORME PER IL LAVORO IN QUOTA**

- controllate che non ci siano pericoli nella zona di attività, sia in alto vicino al luogo di lavoro, che nelle immediate vicinanze
- non eseguite lavori in quota vicino a porte o finestre, a meno che non siano state prese precauzioni che consentono la loro chiusura
- non eseguite lavori in quota in prossimità di zone dove sia presente un ulteriore rischio di caduta dall'alto (ad esempio in vicinanza di balconi, pianerottoli, trombe delle scale, ecc.)
- proteggete l'area sotto la quale si esegue il lavoro in quota con barriere e, se necessario, anche con segnaletica stradale

- se necessario, richiedete al vostro superiore una sufficiente illuminazione artificiale
- non eseguite lavori in quota all'aperto quando ci sono avverse condizioni atmosferiche pericolose (vento, pioggia, formazione di ghiaccio al suolo, ecc.)
- non salite/scendete portando materiali pesanti o ingombranti che impediscano una presa sicura
- non salite/scendete a piedi nudi, con scarpe a tacchi alti, con ogni tipo di sandalo o con abbigliamento inadatto (ad esempio con lacci che possano impigliarsi o finire sotto le scarpe)
- eseguite il lavoro in quota solo per brevi periodi, intervallando l'attività con lavori a terra
- non eseguite lavori in quota in prossimità di linee elettriche non protette (rame nudo senza isolante)
- in caso di lavoro con rischio di investimento da parte di mezzi in movimento (autoveicoli, carrelli elevatori) richiedete al vostro superiore la consegna di vestiario ad alta visibilità
- non eseguite lavori in quota in caso di gravidanza

#### NORME PER L'UTILIZZO DI SCALE PORTATILI

- verificate che la scala sia conforme alla norma tecnica (deve essere presente una targhetta riportante il simbolo CE e il riferimento alle norme UNI EN 131)
- verificate che sia presente un foglio o un libretto recante una breve descrizione della scala con le indicazioni per un corretto impiego (se non è presente, chiedetelo al proprio superiore)
- verificate che tutti gli elementi della scala (gradini/pioli, dispositivi di blocco, superfici antiscivolo, ecc.) siano presenti e non siano danneggiati, usurati, sporchi di materiale scivoloso
- verificate che i piedini di gomma o di plastica antiscivolo (zoccoli) siano presenti e inseriti correttamente nella loro sede alla base dei montanti della scala
- verificate che lo spazio davanti e ai lati della scala sia libero da ogni ostacolo
- verificate che la sommità della scala appoggi in modo sicuro (evitate vetrate, canali di gronda, funi tese, ecc.)
- durante la movimentazione evitate che la scala cada a terra o urti contro ostacoli o persone
- non collocate la scala su altri oggetti come base per guadagnare posizione in altezza
- appoggiate la scala su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei gradini/pioli
- appoggiate la scala e posizionalatela inclinata con un angolo tale che i gradini siano paralleli al suolo
- assicuratevi che la scala sia sistemata e vincolata in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti (se non è possibile, richiedete che la scala sia trattenuta alla base da un'altra persona)
- controllate e non superate il peso massimo (portata) ammesso sulla scala
- nella salita/discesa tenetevi nella zona centrale della scala col viso rivolto verso la scala e le mani posate sui pioli o sui montanti
- non saltate a terra dalla scala
- non spostate mai la scala quando su di essa si trova un lavoratore
- quando salite/scendete dalla scala verificate di avere sempre una presa sicura a cui sostenervi
- non salite/scendete e stazionare sulla scala assieme ad altri lavoratori
- mantenete il corpo centrato rispetto alla scala e non sporgetevi lateralmente (se necessario scendete e riposizionate la scala)
- posizionate sempre entrambi i piedi sulla scala, senza sbilanciarvi
- non applicate sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro, in quanto la scala potrebbe scivolare o ribaltarsi
- non posizionate mai un piede su un gradino (piolo) e l'altro su un oggetto o ripiano

#### NORME PER L'UTILIZZO DI TRABATTELLI

- verificate che sia presente il libretto d'uso e manutenzione del trabattello e consultatelo prima di utilizzare l'attrezzatura (se non è presente chiedetelo al vostro superiore)
- verificate prima dell'utilizzo che il trabattello sia stata montato regolarmente e completamente: chiedete informazioni al vostro superiore
- disponete il trabattello su una superficie resistente e ben livellata

- fissate le ruote del trabattello con freni e eventualmente anche con cunei e verificate che le ruote non rimangano sollevate dalla superficie di appoggio
- utilizzate gli stabilizzatori a vite per aumentare la stabilità del trabattello
- non effettuate spostamenti del trabattello se ci sono persone ai piani di lavoro
- eseguite la salita e la discesa dai piani di lavoro solo dall'interno della struttura e mai dall'esterno
- non saltate mai su piani di lavoro del trabattello
- non usate il trabattello come deposito di materiali
- adottate sempre le dovute precauzioni per evitare la caduta di oggetti (quali materiali di scarto o utensili) che possano recare danno ad altre persone

#### NORME PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI

- richiedete sempre al vostro superiore le schede di sicurezza a 16 punti dei prodotti chimici utilizzati
- verificate che sui contenitori dei prodotti chimici sia presente idonea etichettata delle sostanze contenute (quadrato arancione o rombo bianco con bordo rosso con simbolo di pericolo) e leggete attentamente l'etichetta e le frasi di rischi riportate per informarvi sulle caratteristiche pericolose dei prodotti
- non utilizzate contenitori di prodotti chimici pericolosi senza etichetta
- durante l'utilizzo di sostanze chimiche, non fumate, né consumate cibi e bevande
- durante l'utilizzo di prodotti chimici evitate il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo ed evitate di inalare i vapori dei prodotti
- richiedete al vostro superiore le istruzioni di primo soccorso da adottare in caso di contatto, ingestione o inalazione dei prodotti chimici
- non eseguite travasi di prodotti chimici in bottiglie normalmente adibite per altri usi (bottiglie di acqua minerale, bibite, ecc.)
- utilizzate sempre i prodotti chimici in ambienti con buona ventilazione e ricambio d'aria
- durante l'impiego dei prodotti chimici usate i mezzi protettivi (ad esempio guanti monouso, occhiali, mascherina)
- eliminate stracci, carte, vestiario impregnati di prodotti chimici in appositi contenitori dei rifiuti
- eseguite sempre la pulizia personale a fine turno (all'interno dell'orario di lavoro) e a seguito di contatto con prodotti chimici
- pulite gli attrezzi di lavoro a fine turno (all'interno dell'orario di lavoro)
- non utilizzate diluenti per la pulizia delle mani
- mantenete chiusi con i tappi originali i contenitori
- in caso di utilizzo di i prodotti infiammabili (simbolo della fiamma sull'etichetta) non accendete fiamme, non fumate, non utilizzate apparecchi che possano generare scintille
- in presenza di ambienti polverosi o in caso di pulizia di superfici molto polverose usate i mezzi protettivi (mascherina)

#### NORME PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE DA LAVORO

- verificate che l'attrezzatura sia conforme alla norma tecnica (deve essere presente una targhetta riportante il simbolo CE)
- verificate che sia presente il libretto d'uso e manutenzione dell'attrezzatura e consultatelo prima di utilizzare l'attrezzatura (se non è presente chiedetelo al vostro superiore)
- verificate che le attrezzature siano in buono stato di manutenzione, non presentino parti mancanti, siano correttamente funzionanti: in caso contrario segnalatelo al vostro superiore richiedendo di intervenire
- verificate che le attrezzature elettriche non presentino danneggiamenti agli involucri di protezione e ai cavi elettrici: in caso contrario segnalatelo al vostro superiore richiedendo di intervenire
- non utilizzate attrezzature danneggiate, non complete, mancanti di istruzioni comprensibili per l'utilizzo
- non eseguite riparazioni di fortuna delle attrezzature
- non effettuate modifiche e non rimuovete componenti dalle attrezzature
- non utilizzate attrezzature che non siano di proprietà della vostra azienda
- utilizzate le attrezzature solo se siete stati istruiti sul loro utilizzo

- utilizzate i carrelli elevatori solo se avete frequentato (a carico della vostra azienda e nell'orario di lavoro) il corso di formazione e addestramento (teorico e pratico) della durata di almeno 12 ore

#### NORME PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

- non sollevate da soli pesi maggiori di 20 kg
- non adottate posture non corrette (piegamenti o stiramenti eccessivi, allungamento delle braccia, torsioni o flessioni eccessive del busto)
- per sollevare carichi fate forza sempre con le gambe e non con la schiena
- non spostate carichi in maniera brusca
- se possibile utilizzate sempre attrezzature per movimentare i carichi (carrellini, transpallet, ecc.)
- richiedete e utilizzate appropriati dispositivi di protezione individuale (scarpe di sicurezza, guanti)
- eseguite pause quando avvertite sensazione di stanchezza
- non effettuate lavori con movimentazione manuale dei carichi estranei al vostro lavoro

Marco Spezia  
ingegnere e tecnico della sicurezza  
[sp-mail@libero.it](mailto:sp-mail@libero.it)

## **LA PETIZIONE DI PEACELINK RIGUARDANTE IL DISEGNO DI LEGGE 1345 SUI REATI AMBIENTALI**

Da: Peacelink  
<http://www.peacelink.it>

12 maggio 2014 - Redazione Peacelink

Perché stanno riscrivendo il codice penale alla vigilia del processo ILVA e di possibili altri processi simili?

Con questo appello chiediamo che venga fermato il Disegno di Legge 1345!

Il Disegno di Legge 1345 sui reati ambientali, approvato alla Camera ed in prossima discussione al Senato, è un testo che desta numerose perplessità tra gli esperti di diritto e che può diventare una sanatoria per chi sarà accusato di aver commesso gravi crimini ambientali.

Diversi sono i punti che destano preoccupazione.

1) Il Disegno di Legge vuole sancire il danno ambientale come "alterazione irreversibile dell'ecosistema", ma senza definire i concetti di "compromissione" e di "deterioramento" dell'ambiente stesso, lasciando ampi margini di interpretazione a chi dovrà giudicare reati anche gravi, come quelli ipotizzati a Taranto ed in altre realtà.

L'astrazione della definizione e il lavoro di ricognizione scientifica che il testo chiama in causa fanno pensare che il reato sarebbe ipotizzabile solo dopo anni di studio e di ricerca visto che, per dichiarare "irreversibile" un danno ambientale, si deve aver già provato a ripristinare la situazione antecedente all'inquinamento, attraverso una serie di tentativi di bonifica e di decontaminazione.

2) Il Disegno di Legge vuole vincolare il reato di disastro ambientale alle violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative poco severe e insufficienti a garantire la tutela della salute.

La conseguenza sarebbe quella di subordinare la punibilità di fatti gravi, ed anche di grande portata, alla violazione di norme ambientali di tipo tecnico-amministrativo poco incisive nella lotta contro i crimini ambientali.

Vincolare una condotta lesiva della pubblica incolumità o dell'ambiente alla violazione di una disposizione amministrativa potrebbe voler depotenziare la portata della legge.

3) Il nuovo reato di disastro ambientale si qualifica anche in ragione del numero di persone offese od esposte a pericolo. Per poter quindi accertare il nuovo reato di disastro ambientale si dovrebbero poter produrre dati certi sui numeri di decessi, malattie o offese causate dagli eventi inquinanti in oggetto. La difficoltà di ottenere dei dati aggiornati e scientificamente inattaccabili su questi punti si profila come un problema di non facile risoluzione.

4) Il ravvedimento operoso dell'inquinatore, come posto dalla nuova norma, implica una significativa riduzione della pena attraverso la collaborazione processuale. Chi è reo di delitti ambientali potrebbe avere importanti riduzioni di pena (fino ai due terzi della stessa) per i reati commessi, qualora si dichiara d'accordo a operare una bonifica dei luoghi. Un semi-condono, quindi, alla sanzione penale.

5) Non condivisibile è la scelta (articolo 118-ter) di dare notizia delle indagini al Procuratore nazionale antimafia: il rischio è infatti di sottrarre le competenze riguardanti il processo al giudice naturale.

Una delle conseguenze del Disegno di Legge 1345 potrebbe essere quella di una revisione delle richieste di rinvio a giudizio chieste per il "processo ILVA", aprendo così il campo a una battaglia legale che sfrutterebbe le numerose ambiguità del nuovo testo.

PeaceLink si sta impegnando nella redazione di emendamenti al Disegno di Legge. Ma il nostro obiettivo resta fermare l'iter dell'esame del Disegno di Legge al Senato.

Firma anche tu la petizione di PeaceLink !

<http://www.change.org/it/petizioni/a-tutti-i-cittadini-italiani-firmate-la-petizione-di-peacelink-riguardante-il-disegno-di-legge-1345-sui-reati-ambientali>

## I NUOVI VOLTI DELLA LOTTA DI CLASSE

Da Il Pane e le rose

<http://www.pane-rose.it>

5 Maggio 2014

Il pensiero marxista ha elaborato la teoria della lotta di classe, intesa come contrapposizione di interessi fra gruppi di persone, relativamente omogenee, appartenenti ad una "classe", appunto, per la conquista di diritti che un'altra classe negava. La "classica" lotta di classe si è svolta fra datori di lavoro e lavoratori nella società capitalistica. Il dovere dell'imprenditore capitalistico, anche in quanto appartenente a una "classe" di simili soggetti economici, era ed è l'aumento del proprio capitale monetario; per raggiungere questo fine egli deve dipendere da altre persone, da una "classe" di dipendenti ai quali "deve" essere pagato meno possibile la merce che tale classe vende, il lavoro, che deve "pesare" il meno possibile sui bilanci aziendali con richieste di sicurezza nel luogo di lavoro, di sicurezza sociale, eccetera.

Col passare del tempo, col rafforzamento della consapevolezza dei propri diritti, col contributo anche di una (piccola) parte della borghesia, quella che riconosceva l'ingiustizia e la violenza delle regole dell'operare capitalistico, e con una lunga continua lotta per l'affermazione di una qualche visione socialista, "di sinistra", dei rapporti civili e politici, la classe dei lavoratori ha ottenuto condizioni di vita e di salari e di sicurezza più decenti. Il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori non era poi sprecato, per il capitalismo, perché consentiva di far crescere una classe di consumatori in grado di assorbire le merci e i servizi che il capitale poteva offrire in maggiore quantità, sempre al fine di aumentare i propri guadagni, con l'ulteriore vantaggio di presentarsi come benefattore merceologico della società.

Successivamente il capitale, messi abbastanza quieti i lavoratori nelle loro rivendicazioni salariali, ha scoperto che poteva aumentare i propri profitti esercitando violenza non più tanto su un gruppo omogeneo di persone (come erano i diretti dipendenti), ma su gruppi molto più diffusi di soggetti impreparati e indifesi.

Le frodi, l'immissione in commercio di alimenti, tessuti, merci, materiali, macchinari difettosi o dannosi perché poco costosi, si sono rivelate preziose fonti di arricchimento. In definitiva le frodi arrecavano danno alla salute o al salario o alla vita non di singole persone o di gruppi di persone, ma di vasti strati della popolazione, ignari di quanto il capitale gli offriva negli opulenti negozi.

Fortunatamente ci sono state persone che, raccogliendo informazioni sull'operare degli imprenditori, talvolta notizie filtrate attraverso i lavoratori stessi, hanno cominciato a denunciare le frodi, hanno mobilitato l'opinione pubblica e hanno dato vita, attraverso scritti e dibattiti, a un movimento di cittadini e "consumatori" che assumevano un carattere di "classe", vittima dell'altra classe di venditori-frodatori.

La nuova classe dei frodati ha alzato la voce e ha chiesto leggi più rigorose sulla qualità dei prodotti commerciali, ha chiesto l'intervento dello stato che ha (avrebbe) il dovere di proteggere le persone danneggiate; i governi dei vari stati, peraltro, si sono spesso mostrati riluttanti a interventi rigorosi, sotto la pressione della "classe" dei venditori che cercava di minimizzare i pericoli e i danni denunciati.

Alcune delle merci pericolose, dai solventi cancerogeni, ai pesticidi, ai metalli tossici, attraenti dal punto di vista dei profitti dei produttori e dei venditori, oltre ad avvelenare gli umani alteravano anche gli animali allo stato naturale, i cicli ecologici, inquinavano l'atmosfera e le acque. Anche in questo caso alcuni (pochi) chimici, biologi, ecologi hanno denunciato le sostanze dannose per una massa diffusa e indefinita di consumatori, una nuova classe di "inquinati" nel corpo e nell'ambiente circostante.

Intanto il capitale ha visto che era possibile assicurarsi profitti sfruttando anche in altro modo il grande patrimonio senza padrone della natura. Ogni processo di produzione genera delle scorie

e dei rifiuti gassosi, liquidi e solidi e quale miglior sistema per sbarazzarsene, senza spesa, dell'immetterli nei corpi riceventi naturali, nell'aria, nei fiumi, nel mare, sui terreni abbandonati?. Fino a quando qualcuno ha cominciato a denunciare le merci e i processi inquinanti, gli effetti vicini e lontani, nello spazio e nel tempo, provocati da ciascun inquinatore e da tutti i membri della sua classe e da coloro che, sempre nel nome del profitto, assaltavano a fini speculativi i terreni, i boschi, le spiagge.

Sono così sorti gruppi, associazioni, movimenti impegnati nella difesa dei cittadini frodati o inquinati, impegnati nella richiesta di leggi più rigorose, impegnati, addirittura, nella denuncia degli effetti perversi sulla salute e sull'ambiente della "società dei consumi", orchestrata, grazie anche a una sapiente propaganda, soltanto per il profitto dei venditori. Per qualche tempo, nella breve "primavera dell'ecologia", nei primi anni settanta nel Novecento, c'è stata, almeno in alcuni movimenti, una corretta analisi "di classe", "di sinistra", della contrapposizione fra inquinatori e inquinati, ed è stato riconosciuto che i primi inquinavano e danneggiavano la classe degli inquinati proprio perché agivano secondo le regole del capitalismo. Qualcuno allora ricordò alcune pagine di Marx ed Engels in cui erano anticipati con grande lucidità i problemi che caratterizzavano gli ultimi decenni del Novecento.

Da parte sua la classe degli inquinatori e degli speculatori ha esercitato pressioni sui governi per evitare vincoli o divieti, ha ridicolizzato la critica e la contestazione e, fatto abbastanza importante, è riuscita talvolta a mobilitare i dipendenti agitando la minaccia che vincoli e leggi più rigorosi contro le frodi, gli inquinamenti, la speculazione avrebbe fatto perdere il posto di lavoro. Ciascuna azione richiesta dalla classe degli inquinati per la difesa dei propri diritti, individuali e collettivi, avrebbe comportato, sostenevano e sostengono gli inquinatori, maggiori costi di produzione, minore convenienza a produrre e vendere, il licenziamento di parte dei lavoratori. La classe degli inquinati era così, furbescamente, presentata come nemica della classe operaia: e poco conta se i membri della stessa classe operaia e le loro famiglie sono i destinatari delle merci dannose e dei danni degli inquinamenti o delle alluvioni e frane provocate dalla speculazione.

Quella parte della contestazione che denunciava il capitalismo come vera fonte dei danni alla salute e alla natura è stata travolta dalla nuova ideologia che non c'è altro modo di produrre e di operare (anzi non c'è altro modo di esistere) al di fuori di quello determinato dal libero mercato e dal capitalismo, i quali possono essere corretti e aggiustati non con una lotta di classe, ma con una collaborazione che rende gli inquinatori meno violenti e gli inquinati più tolleranti, a condizione che si sia tutti uniti nel comune obiettivo di possedere più merci e più ricchezza.

Abbastanza curiosamente, in questo sonno della ragione dell'Europa e dell'Occidente, con virulenta diffusione anche nei paesi "liberati" dal comunismo, una contestazione di sinistra dei guasti umani e ecologici del capitalismo imperante continua a zampillare qua e là, spesso sommersa, ma resa oggi più visibile grazie allo strumento più raffinato del capitalismo, Internet. Del resto non erano stati gli strumenti più raffinati del capitalismo, le grandi biblioteche pubbliche di Londra e Berlino, a rendere accessibili ai padri del comunismo i testi su cui edificare la loro critica al capitalismo stesso ?

Se da noi si muove con fatica qualcosa, diciamo così, di rosso-verde, di contestazione di sinistra dei guasti consumistici ed ecologici, la voce di una contestazione rosso-verde si trova viva, nel Nord e nel Sud del mondo, in molti movimenti "ecologici", femministi, pacifisti, di difesa dei consumatori e delle minoranze. Forse una ripresa della analisi dei rapporti conflittuali fra capitalismo, socialismo e natura, potrebbe contribuire a far conoscere i volti di questa nuova lotta di classe fra vittime e oppressori, nel grande circo delle merci, fra inquinati e inquinatori, al fine di dare nuovo coraggio e speranza agli inquinati e di temperare l'arroganza e anche l'ignoranza degli inquinatori, i più recenti protagonisti del capitalismo dominante.

Giorgio Nebbia

## IL DECRETO DEL FARE E LE NUOVE SEMPLIFICAZIONI

Da: PuntoSicuro  
<http://www.puntosicuro.it>

17 aprile 2014

Un intervento del giuslavorista Lorenzo Fantini a un recente convegno si sofferma sulla differenza tra sicurezza sostanziale e sicurezza formale. Il Decreto del Fare e le novità sui settori a basso rischio e sugli organismi paritetici.

Il 5 febbraio 2014 a Roma si è tenuto, replicato il 17 febbraio a Milano, il convegno "Salute e Sicurezza nel Decreto del Fare. Novità e prossimi sviluppi" organizzato dall'Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) e la Confcommercio con la collaborazione di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Il convegno ha affrontato le modifiche e integrazioni del D.Lgs.81/08 operate dal Decreto Legge n.69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto "Decreto del Fare", convertito, con modifiche, dal Parlamento con Legge n.98 del 9 agosto 2013.

L'incontro non si è tuttavia soffermato solo sull'approfondimento delle modifiche già operative, ma ha affrontato anche quelle che lo diventeranno e che, come una sorta di "Fare 2", presenteranno novità attese (come il Decreto di individuazione dei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali) e possibili novità meno attese (come alcuni cambiamenti in relazione alla collaborazione con gli organismi paritetici).

Per dare qualche informazione su queste novità presentiamo alcuni stralci dell'intervento di Lorenzo Fantini, giuslavorista, esperto di sicurezza sul lavoro, già Dirigente divisione Salute e sicurezza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Fantini interviene in questo caso sulle politiche di semplificazione, sulle modifiche del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro (con riferimento specifico alla sicurezza nei settori a basso rischio e alle posizioni della Commissione Europea) e sulle prossime novità nella normativa sulla sicurezza.

Riguardo alle semplificazioni in materia di sicurezza, Fantini ricorda che "la sicurezza va fatta da un punto di vista sostanziale e non da un punto di vista formale, da un punto di vista documentale". Anzi, c'è la sensazione "che il documento sia qualcosa che non dico tradisce la sicurezza, ma non sempre garantisce i livelli di sicurezza".

E se "questo tipo di consapevolezza l'Unione Europea non ce l'aveva quando furono fatte le Direttive, la 89/391 e tutte le altre Direttive, le prime tredici che abbiamo recepito con il D.Lgs.626/94", nel tempo, "la stessa Unione Europea ha maturato questa convinzione".

Il relatore si sofferma su un documento ufficiale approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro: la Strategia nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il documento "è il risultato di due anni di discussioni" e vuole essere la traccia da mandare all'Unione Europea, una volta approvato dal Governo ("perché deve essere approvato dal Governo, perché sia la Strategia per la salute e sicurezza dei prossimi anni").

Il documento riporta ciò che è stato fatto e ciò che non è stato fatto, perché il Testo Unico "ha tanti provvedimenti di attuazione". E' un documento onesto intellettualmente che specifica ciò che "dovrebbe essere fatto nei prossimi anni, e che tipo di indirizzo dare a questo tipo di interventi".

Ad un certo punto del documento, continua Fantini nella relazione, si trova un "richiamo preciso, specifico e analitico alla semplificazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con una specificazione naturalmente doverosa": le semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro "si fanno nel rispetto delle Direttive comunitarie e dei livelli di tutela che sono presenti negli ambienti di lavoro. Leggasi: non possiamo toccare una riga, né vogliamo toccare una riga, come Paese, di quelli che sono i livelli di tutela garantiti dalle Direttive comunitarie".

Ciò che secondo Fantini si può e si deve semplificare (e il documento su questo è chiaro) "sono quelle forme di documentazioni, notifiche, comunicazioni, che rendono più difficile la vita dell'operatore, più difficile la vita dell'impresa, più difficile la vita dello stesso operatore della sicurezza". E certe volte "c'è una richiesta degli organi di vigilanza" non sempre attenta agli aspetti sostanziali e non formali. "E' più facile fare la vigilanza sugli aspetti formali che sugli aspetti sostanziali, sapendo che c'è un modello preconstituito di documento, e quindi io poi so che voglio andare a cercare quel documento, non le misure di prevenzione che quel documento rappresenta".

Il passaggio che c'è nella strategia è importante: "si dice che bisogna coniugare la sicurezza sul lavoro con la competitività delle imprese, bisogna permettere che le imprese sopravvivano, e al contempo garantiscano soddisfacenti condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. E questo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. La quadratura del cerchio? Un'operazione impossibile? La cosa è possibile".

A questo proposito c'è un atto europeo poco richiamato ed è lo Small Business Act, "una comunicazione della Commissione europea del 2008, che poi è stata seguita dal 2011 da un'analoga raccomandazione agli Stati dell'Unione Europea. E' una raccomandazione di semplificare la normativa, non solo di sicurezza, ma in generale relativa ai rapporti di lavoro, avendo riguardo soprattutto per le piccole e medie imprese. Non si tratta di una Direttiva, ma di una raccomandazione agli Stati. L'Italia, peraltro in parte, questa raccomandazione l'ha recepita con lo Statuto delle imprese, nel 2011, legge anch'essa poco conosciuta".

La semplificazione si può fare? In realtà una "normativa così complessa (306 articoli, 52 allegati) si presta largamente ad una semplificazione di tipo amministrativo e burocratico, senza minimamente toccare i principi delle direttive comunitarie. Certo non è un'operazione semplice, ed è un'operazione che va fatta mettendo insieme le parti sociali, perché questo è giusto dirlo. Qui non si vuole fare un'eversione del sistema, ma un'operazione che metta insieme le parti sociali. E anche questo la Strategia nazionale lo dice".

Il Decreto del Fare, continua la relazione, "nasce proprio con questa logica. Poi viene peggiorato in Parlamento, perché il testo che è andato in Parlamento era un testo molto più snello e comprensibile di quello che è venuto fuori, e diventa Decreto del Fare e Decreto del Faremo, cioè qualcosa lo abbiamo fatto, molto poco, nel Decreto Legge".

In realtà questo tipo di situazione è contraria al diritto, "perché un Decreto Legge deve essere tutto operativo, non può essere programmatico, non può rinviare a dei provvedimenti di attuazione. Il Decreto Legge dovrebbe essere necessario e urgente; se ci sono dei provvedimenti di attuazione non può essere necessario ed urgente".

Però, continua Fantini, "qualcosa di buono nel Decreto del Fare c'è. E c'è soprattutto qualcosa di buono nel Decreto del Faremo. Per esempio la necessità che è stata, diciamo così, riconosciuta nel Decreto del Fare con molta fatica di individuare un settore a basso rischio infortuni e malattie professionali".

Infatti "quella parte del Decreto del Fare che prevede l'individuazione di un settore a basso rischio infortuni e malattie professionali è importante. E' importante perché poi ad esso sono legate due semplificazioni". Ad esempio alla possibilità di "redigere il documento di valutazione del rischio secondo dei modelli semplificati".

In realtà "l'individuazione del settore a basso rischio infortuni e malattie professionali non serve a diminuire la tutela dei lavoratori, non serve a diminuire o a prevedere un minore risarcimento per i lavoratori di quel settore, non è questo il punto. Quel dato serve ad individuare in quali aree è possibile una redazione di un documento. Perché il documento di valutazione del rischio è un documento, ricordiamocelo sempre, non è la valutazione dei rischi". Un documento che può essere "scritto più agevolmente rispetto a quello che oggi normalmente si fa".

La distinzione tra il documento e la valutazione è "la distinzione tra la sostanza e la forma. Ricordiamoci sempre che ciò che salva la vita delle persone è una corretta valutazione dei rischi, che poi viene a essere trasposta in un documento. Se questo documento ha 200 pagine o 20 pagine, a mio avviso non è questo l'elemento che fa la sicurezza. L'elemento che fa la sicurezza è la corretta descrizione dell'attività di impresa, la corretta individuazione delle misure, dei pericoli e dei rischi, la individuazione di misure di prevenzione e protezione atte a eliminare o ridurre i rischi".

Riguardo al lavoro sull'individuazione dei settori a basso rischio infortuni e malattie professionali "l'INAIL sta lavorando molto bene", ma "ho delle perplessità sul criterio che è stato utilizzato per individuare i settori a basso rischio infortuni e malattie professionali. Non posso andare nel dettaglio, ma ci sono dei fattori di correzione previsti nel Decreto, che portano un campo di applicazione della normativa a mio avviso ingiustificatamente ristretto".

Fantini segnala un punto della bozza relativa al Decreto di individuazione dei settori a basso rischio che non lo convince: "non si può ritenere che, solo perché si ha un certo numero di lavoratori, l'azienda sia sicuramente in un settore ad alto rischio. Cioè se si applica semplicemente il criterio numerico per l'antincendio, del numero dei lavoratori".

Lorenzo Fantini riporta poi, come sua abitudine, alcune novità normative.

Innanzitutto sottolinea che "la maggior parte, anzi, quasi tutti i Decreti previsti dal Decreto del Fare sono in fase finale".

In più c'è un documento importante che riguarda "l'Accordo su RSPP ed SPP, cioè la formazione dello RSPP e dei Servizi di Prevenzione e Protezione esterno, in cui ci saranno anche una serie di chiarimenti sulla formazione".

Infine ci potrebbero essere altre novità sulla sicurezza nel futuro "pacchetto del Fare 2, o semplificazioni bis".

Una riguarda la collaborazione con gli organismi paritetici.

La norma che prevede che la formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici "va riportata alla sua naturale natura: la collaborazione per la formazione può essere realizzata in collaborazione con gli organismi paritetici".

In questo modo così "togliamo il terreno da sotto i piedi a chi è nato organismo paritetico l'altro ieri, non avendo la competenza tecnica per svolgere attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Quindi "vado all'organismo paritetico non perché me lo dice l'articolo 37 comma 12 del Testo Unico, ma perché io sono convinto che mi possa aiutare a fare una buona attività di formazione, che è esattamente la logica in cui, secondo me, va collocato il sistema".

Un'altra novità significativa da un punto di vista strettamente tecnico è "la possibilità che per la valutazione del rischio rumore si utilizzino delle banche dati standardizzate, purché validate scientificamente". Questo "avrebbe un impatto anche in termini economici significativi". Non avrà un impatto negativo in termini di salute e sicurezza sul lavoro, "perché non stiamo parlando della banca dati tratta da internet".

In particolare, continua Fantini che raramente si sottrae ai temi più delicati, "queste due proposte sul rumore e sugli organismi paritetici c'erano già nel Decreto del Fare, ma ce le hanno fatte togliere. Francamente io quella sugli organismi paritetici l'avrei favorita, ecco, più che altro per evitare situazioni di frode che io vedo".

E concludiamo con la sua sottolineatura sulla scarsa qualità della formazione erogata da alcuni organismi paritetici: "Io so benissimo chi sono quelli finti, che lavorano male, che fanno lavorare male le aziende, che fanno sì che il sistema della formazione giri a vuoto. Perché poi c'è un ribasso anche sui costi della formazione che non è accettabile, perché va contro l'effettività dell'attività formativa che i Giudici ci chiedono".

Gli atti del convegno di studio e approfondimento "Salute e Sicurezza nel Decreto del Fare. Novità e prossimi sviluppi" sono scaricabili all'indirizzo:

[http://www.puntosicuro.it/resources/files/140205\\_AIFOS\\_Atti\\_Decreto\\_del\\_fare\\_Roma.pdf](http://www.puntosicuro.it/resources/files/140205_AIFOS_Atti_Decreto_del_fare_Roma.pdf)

## **EDILIZIA SCOLASTICA: COSA BISOGNA FARE URGENTEMENTE**

Da: PuntoSicuro  
<http://www.puntosicuro.it>

23 aprile 2014

Quali sono i nodi da risolvere riguardo l'edilizia scolastica. La normativa vigente, i decreti attuativi mancanti, la sentenza del processo Darwin, le responsabilità e i convegni futuri sul tema.

Il neo presidente del Consiglio Matteo Renzi ha messo la questione della sicurezza degli edifici scolastici ai primi posti del proprio programma di governo, e questo è un fatto molto positivo per il mondo della scuola e per il Paese.

Ovviamente è ancora presto per vedere i primi risultati dell'impegno preso con gli italiani; ma i giornali stanno già commentando le prime visite del Presidente in alcune scuole italiane, e a fine marzo il Partito Democratico ha organizzato un convegno nazionale sull'edilizia scolastica a Rivoli in provincia di Torino, ove si è consumata la triste vicenda presso il Liceo Darwin. Ma quali sono i nodi che dovranno essere risolti riguardo l'edilizia scolastica?

Per la gente non addetta ai lavori il problema è sostanzialmente quello di mettere a disposizione i fondi per fare i lavori di manutenzione straordinaria; quindi, considerato che gli enti locali non hanno i fondi necessari, il problema è meramente economico e può essere risolto solo da una decisa volontà politica del governo centrale: dare i fondi agli enti locali proprietari degli edifici scolastici e svincolare dal patto di stabilità gli appalti per l'edilizia scolastica.

Ma per gli addetti ai lavori il problema economico costituisce solo la punta dell'iceberg. Infatti vi sono anche enormi problematiche sommerse che finora sono rimaste irrisolte e che quindi in alcuni casi hanno ostacolato il faticoso cammino della messa in sicurezza degli edifici scolastici e in altri casi non lo hanno agevolato come promesso.

Tanto per iniziare, si può dire che le poche scuole che ancora oggi vengono costruite in Italia sono progettate da tecnici che ancora applicano pedissequamente le tabelle parametriche di dimensionamento minimo previste dal Decreto Ministeriale del 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica", senza considerare che tale decreto è stato abrogato nel 1996 dalla Legge n.23 "Norme per l'edilizia scolastica", ma che la stessa Legge 23 ha previsto che rimanessero in vigore sino alla definizione (ancora non avvenuta) di norme tecniche regionali (articolo 5 comma 3) gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire gli indirizzi progettuali degli edifici scolastici; inoltre i progettisti non sono abituati (o dovremmo dire "obbligati") a considerare le esigenze degli utilizzatori (la chimera della "progettazione partecipata"), non conoscono a fondo le esigenze della sicurezza degli ambienti di lavoro (infatti il D.Lgs.81/08 ha spesso corretto e integrato i dettami del Decreto Ministeriale del 1975) e non considerano con la dovuta attenzione le problematiche relative alla futura manutenzione dell'edificio (Piano della Manutenzione e relativo Fascicolo dell'Opera).

A dir il vero, il Piano di Manutenzione e il Fascicolo dell'Opera vengono in ogni caso prodotti, in quanto devono obbligatoriamente fare parte della documentazione dell'appalto pubblico; però l'Ente Proprietario che appalta i lavori non è tenuto a fornirne una copia al Dirigente Scolastico, quindi quest'ultimo non avrà mai a disposizione uno strumento utile per comprendere se l'Ente Proprietario dopo aver appaltato ed eseguito i lavori di manutenzione straordinaria rispetti o meno le prescrizioni manutentive previste dal piano di manutenzione; pertanto i risultati di questo aspetto contraddittorio sono sotto gli occhi di tutti, e ne risentono anche gli edifici di costruzione più recente, i quali non solo per vizi costruttivi, ma anche per la solita manutenzione carente finiscono ben presto per essere soggetti alle stesse problematiche in cui versano gli edifici scolastici meno recenti.

Ma tornando alla Legge n.23 del 1996, vale la pena ricordare che tale norma aveva disposto la creazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica: tutti gli enti locali proprietari di edifici scolastici (comuni per le scuole del primo ciclo di istruzione e province per le scuole del secondo ciclo) di

ogni regione italiana a partire dal 1996 hanno dovuto compilare delle tabelle tecniche descrittive di ogni edificio scolastico presente nel loro territorio e successivamente la regione di competenza, coordinatrice di tale attività di acquisizione dei dati, ha avuto il compito di controllare e poi di inviare il materiale al sistema elettronico centrale di Roma. Ma non è stata mai attivata la fase conclusiva che prevedeva di mettere tali dati a disposizione degli organi competenti e dello stesso Ministero dell'Istruzione, compresi i Dirigenti Scolastici, i quali, nel frattempo, erano stati individuati "Datori di Lavoro" ai sensi della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, il D.Lgs.626/94.

Procedendo in ordine cronologico il 9 aprile 2008 il D.Lgs.81/08 sostituì il D.Lgs.626/94, disponendo la successiva uscita di un Decreto attuativo che avrebbe dovuto trattare la specificità del comparto scuola nell'applicazione della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Tale Decreto non è a tutt'oggi uscito, anche se più volte i vari governi ne hanno annunciato l'uscita imminente. Il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Roberto Reggi, durante il convegno del PD a Rivoli del 28 marzo, ne ha comunque ribadito l'impegno dell'attuale Governo.

Il convegno è stato opportunamente diviso in due parti: la mattina hanno parlato vari relatori, con incarichi pubblici e privati appartenenti a varie associazioni interessate al tema dell'edilizia scolastica, mentre nel pomeriggio ogni partecipante ha avuto la possibilità di iscriversi a 4 "gruppi di lavoro" coordinati da un componente del PD con incarico pubblico, con il fine di redigere delle proposte da presentare al Parlamento e al Governo:

- 1) sicurezza e investimenti;
- 2) responsabilità nelle scuole;
- 3) sostenibilità ambientale;
- 4) nuovi spazi per una nuova didattica.

Molti dirigenti scolastici delle scuole presenti nella Provincia di Torino hanno partecipato al "gruppo di lavoro" n.2, in quanto la mancata uscita del già citato Decreto attuativo sta aumentando notevolmente l'insicurezza dei dirigenti scolastici a causa delle loro sempre maggiori responsabilità, a fronte della mancanza di mezzi e di risorse, anche nei confronti dell'applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.

Infatti i dirigenti scolastici chiedono venga fatta ulteriore chiarezza non solo al riguardo delle figure sensibili alla sicurezza e alle loro relative responsabilità (definizione delle responsabilità del dirigente scolastico individuato come "datore di lavoro" e del consulente RSPP da egli individuato, definizione di quali lavoratori del comparto scuola siano effettivamente individuabili come "dirigenti" o come "preposti"), ma anche su quali fondi siano eventualmente messi a diretta disposizione dei dirigenti scolastici per la piccola manutenzione. Tuttavia il punto della manutenzione ha aperto, durante il tavolo tecnico, un fronte ancora più delicato e irrisolto, come testimoniano le vicende processuali relative alla tragedia del Liceo Darwin di Rivoli.

Come già sottolineato nell'articolo apparso nel n.3236 di venerdì 17 gennaio 2014 di Puntosi-curo che ha presentato il Convegno organizzato da AIFOS a Torino il 10/02/14 sul tema "Ruolo del RSPP tra responsabilità e sicurezza - Cosa e come cambia il ruolo del RSPP dopo la sentenza Darwin", la sentenza di appello del Processo Darwin ha ribaltato la sentenza di primo grado; infatti, mentre nel processo di primo grado era stata condannata solo una delle 7 persone imputate, nel processo di secondo grado, invece, è stata confermata la condanna del primo funzionario e sono stati condannati gli altri due funzionari della Provincia e i tre RSPP, con pene variabili dai 2 anni e 2 mesi ai 3 anni e 6 mesi, mentre è stato assolto il tecnico della Provincia che si occupava direttamente dei sopralluoghi e della manutenzione dell'edificio scolastico.

Quindi per molti dirigenti scolastici la condanna degli RSPP reca importanti conseguenze per le scuole, poiché ne estende i compiti e le responsabilità alle azioni ispettive di verifica e controllo manutentivo delle componenti strutturali, edili e impiantistiche degli edifici scolastici, pur non essendo dotati, lo si ripete, di mezzi e di strumenti per operare in tal senso.

I dirigenti scolastici delle scuole piemontesi lo hanno compreso forse prima degli altri, a causa delle continue attenzioni rivolte dagli SPreSAL (Servizi di Prevenzione della Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) locali e, nella provincia di Torino dopo la tragedia del Darwin, dalla stessa Procura della Repubblica che ha vagliato in modo approfondito lo stato di sicurezza delle scuole del secondo ciclo, gestite dalla Provincia di Torino, e successivamente disposto i sopralluoghi

degli ufficiali di polizia giudiziari degli SPresal e dei Vigili del Fuoco.

Per questo motivo alcuni membri dell'Osservatorio Regionale della Sicurezza nelle Scuole Piemontesi hanno tra gli altri trattato, durante il tavolo tecnico del Convegno del PD, il tema controverso della valutazione del rischio nei locali non direttamente accessibili alla normale ispezione o sopralluogo, presentando un articolo scritto dalla Dirigente scolastica Antonietta Di Martino, membro dell'Osservatorio, pubblicato nel n.3/2014 della rivista mensile "Dirigere la scuola" (vedi link alla fine). Infatti l'argomento dell'articolo è diventato di pressante attualità e pone gli interrogativi che i dirigenti scolastici chiedono vengano chiariti e risolti.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs.81/08, spetta al Datore di Lavoro, quindi al Dirigente Scolastico nel caso delle scuole, la valutazione di tutti i rischi, compresi quelli strutturali, edili e impiantistici relativi all'edificio scolastico sede dell'istituzione scolastica. Nelle scuole però esistono alcuni locali, zone e aree che risultano essere non direttamente accessibili al Dirigente Scolastico rendendo assai arduo esercitare le azioni di controllo / sorveglianza da parte del Servizio di Prevenzione e di Protezione interno alla scuola.

Su vicende come queste è importante cercare di spostare l'attenzione dal piano dell'inevitabile impatto emotivo a quello meramente tecnico, puntando anche a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze che dalla sentenza scaturirebbero nel caso venisse confermata dalla Cassazione: l'ispezione dei locali e luoghi non direttamente accessibili diventerebbe infatti "compito delle scuole", da realizzarsi come al solito senza le risorse adeguate e a carico dei soliti "volontari".

La Dirigente scolastica Antonietta Di Martino nel suo articolo auspica che il Decreto attuativo del D.Lgs.81/08 per il comparto scuola esca finalmente senza più ritardi, e unendosi al coro di molti suoi colleghi, conclude: "ci auguriamo che non si limiti a richiamare sostanzialmente le norme dell'impianto di disciplina generale, ma che introduca le specificità reali delle scuole in modo tale che compiti e responsabilità siano chiaramente definiti a priori e non siano soggetti a contrastanti interpretazioni giurisprudenziali conseguenti a un evento dannoso. Solo in questo modo il Decreto attuativo sarà garanzia di applicazione corretta e piena tutela di alunni e personale, e si farà un passo importante affinché il doloroso caso Darwin non abbia più a ripetersi".

Per questi motivi AiFOS organizzerà per fine 2014 / inizio 2015, sempre a Torino, un convegno nazionale, rivolto principalmente agli RSPP, ma interessante anche per tutte le altre figure / funzioni coinvolte, sulle risposte che AiFOS stessa sta predisponendo con un apposito gruppo di lavoro, alle aspettative di tutti i soggetti coinvolti.

Il documento "Valutazione dei rischi strutturali in locali non direttamente accessibili alla normale ispezione o sopralluogo", a cura di Antonietta Di Martino è scaricabile all'indirizzo:  
[http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140416\\_Valutazione\\_rischi\\_strutturali.pdf](http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140416_Valutazione_rischi_strutturali.pdf)

## **THYSSENKRUPP: LE PENE SONO DA RIDETERMINARE**

Da: PuntoSicuro  
<http://www.puntosicuro.it>

29 aprile 2014

di Tiziano Menduto

La sentenza della Corte di Cassazione sull'incendio alla ThyssenKrupp del 6 dicembre 2007 sottolinea le responsabilità, ma annulla le condanne con rinvio per una loro rideterminazione e conferma la derubricazione da omicidio volontario a omicidio colposo.

Nella notte del 24 aprile 2014 è arrivata l'attesa sentenza della Corte di Cassazione che a Sezioni unite ha riconosciuto la colpevolezza di tutti i sei imputati per gli incidenti seguiti all'incendio della ThyssenKrupp di Torino, ma ha annullato le condanne con rinvio ad un nuovo dibattimento per ridefinire le pene.

Prima di arrivare al dettaglio della sentenza della Cassazione è bene fare una breve sintesi di quanto accaduto in questi anni in relazione all'incidente di Torino del 6 dicembre 2007.

Per l'incendio che provoca ben sette morti tra gli operai, il dibattimento si apre il 15 gennaio del 2009.

Quasi cento udienze, nuovi protocolli di indagine in materia di infortuni sul lavoro, un'attenzione mediatica inusuale, l'eccezionalità dei reati contestati ai sei imputati chiamati a rispondere del rogo: tutti elementi che fin da subito mostrano quanto tali vicende giudiziarie siano destinate ad avere innumerevoli conseguenze sui futuri processi per incidenti sul lavoro.

La sentenza di primo grado arriva il 15 aprile 2011. Una sentenza storica: viene condannato l'amministratore delegato Harald Espenhahn a 16 anni e mezzo di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale (e altri dirigenti a pene dai 10 ai 13 anni di carcere).

Si passa al secondo grado di giudizio.

Il processo d'appello parte il 28 novembre 2012 e la sentenza arriva il 28 febbraio 2013. La Corte d'Assise d'appello di Torino indica che gli imputati agirono "nella convinzione che gli eventi sarebbero stati evitati" e arriva alla derubricazione del reato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo con colpa cosciente, con conseguenti riduzioni di pena. Ad esempio per Harald Espenhahn, da 16 anni e mezzo di carcere si passa a 10 anni.

Un ribaltamento parziale della sentenza di primo grado che tuttavia, come sottolineato ai nostri microfoni da Raffaele Guariniello (coordinatore del pool di magistrati della Procura di Torino) accoglie l'impianto accusatorio allestito dal pool, "condanna tutti gli imputati, condanna la società come ente in base alla responsabilità amministrativa, mette in luce la riconducibilità di questa tragedia alle scelte strategiche di fondo, cioè alla politica della sicurezza dell'azienda. Quindi costituisce un grande ammonimento per tutte le imprese".

Si arriva infine al ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello, richiesto con diverse motivazioni da entrambi le parti, e alla sentenza del 24 aprile 2014.

Malgrado il procuratore generale Carlo Destro avesse chiesto la conferma delle pene inflitte in appello per omicidio colposo (dieci anni di carcere per Harald Espenhahn, dai nove ai sette anni per i dirigenti Gerald Priegnitz e Marco Pucci, il direttore dello stabilimento Raffaele Salerno, il Responsabile dell'area tecnica Daniele Moroni e il RSPP Cosimo Cafueri), le Sezioni Unite penali della Cassazione annullano le condanne con rinvio per rideterminare le pene.

Ci vorrà dunque un nuovo processo d'Appello per stabilire gli anni di condanna per i dirigenti della ThyssenKrupp poiché alcuni reati minori sono stati riconfigurati.

La sentenza conferma la responsabilità dei sei imputati per omicidio colposo, escludendo tuttavia definitivamente le ipotesi di omicidio volontario, e annulla una parte della sentenza di appello relativa a una circostanza aggravante.

Restano poi invariati i risarcimenti riconosciuti alle vittime e le sanzioni per la responsabilità amministrativa della ThyssenKrupp che in base al Decreto Legislativo n.231 dell'8 giugno 2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" era già stata condannata al pagamento della sanzione di 1 milione di euro, nonché all'esclusione da contributi e sovvenzioni pubbliche per sei mesi, al divieto di pubblicizzare i prodotti sempre per sei mesi, alla confisca di 800mila euro.

Nella ricostruzione dei fatti (letta dal giudice relatore Rocco Blaiotta) le responsabilità sono chiare.

Si ricorda "l'inefficienza e l'inidoneità dei meccanismi di emergenza dello stabilimento a svolgere le loro funzioni", si indica che "la situazione dell'impianto era di grave degrado, la pulizia non era accurata mentre è importante che in strutture di questo tipo sia rimossa la presenza di materiale infiammabile". E non si nasconde che dopo l'incidente "gli ispettori della ASL rilevarono ben 116 violazioni" relative alla sicurezza e che quando gli operai tentarono di intervenire sulle fiamme "il primo estintore risultò non funzionante, venne poi srotolata una manichetta antincendi, ma l'apparato di spegnimento non funzionò per la mancanza di pressione", che "anche l'operazione di allarme risultò farraginosa e impossibile" e "i mezzi di soccorso ebbero difficoltà a entrare nello stabilimento". Senza dimenticare poi che i lavoratori "non avevano ricevuto alcuna formazione professionale per mettersi in salvo dal rischio del flash fire in una struttura in cui gli incendi erano quotidiani".

Se la sentenza della Cassazione conferma le pesanti colpe degli imputati e riconosce l'aggravante della previsione dell'evento, della colpa cosciente, tuttavia rende più difficile per il futuro, nei processi in materia di sicurezza, il riconoscimento dell'omicidio volontario con dolo.

A commento della sentenza il procuratore Raffaele Guariniello sottolinea che, malgrado le indagini del suo pool fossero già chiuse in soli tre mesi, dopo sei anni e mezzo non si ha ancora una sentenza definitiva sul caso ThyssenKrupp. E conclude che "la giustizia deve essere più rapida altrimenti non appare adeguata. Chi di dovere, nel Governo, nel Parlamento e in ogni altra sede competente, ne prenda coscienza".